



CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

**ACCORDO PER LA PARZIALE MODIFICA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

Periodo 2023-2025 – Sottoscritto il 14/12/2023

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **17** del mese di **novembre** alle ore 12.00, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica:

Dott. Fabio Toscano

Presidente

Rag. Alessio Franchini

Componente

Dott. Nicola Magni

Componente

Dott.ssa Elena Tozzi

Componente

i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali

Organizzazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali - **Sig. Luca Franci**

CISL/FP - **Sig.ra Francesconi Valentina**

Sig.ra Aggravi Sofia

UIL/FPL.....

DICCAP-SULPM.....

la Rappresentanza sindacale unitaria:

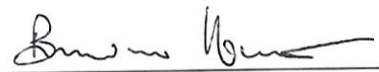
Sig. Buonomini Marco

Sig. Cadau Antonio Diego

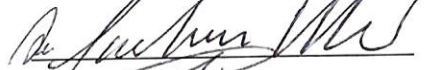
Sig. Cicalini Marco

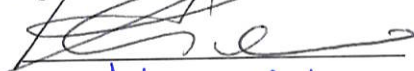
Sig. Cicero Alessandro

Sig. Rinaldi Federico











Constatato che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 16/11/2022 è stata convocata la delegazione sindacale, sulla proposta di accordo per la parziale modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Constatato che:

- la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in data **22 ottobre 2025** l'ipotesi di accordo per la parziale modifica del Contratto decentrato integrativo 2023-2025;
- in data **27 ottobre 2025** l'organo di revisione ha svolto il controllo senza alcun rilievo sulla compatibilità degli oneri dell'ipotesi di accordo per la parziale modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Periodo 2023-2025 – Sottoscritto il 14/12/2023, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, così come richiesto dall'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 165/2001, il rispetto della spesa del personale e la coerenza tra le norme dell'accordo e le norme del CCNL "Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente" e delle vigenti disposizioni normative, attestando l'avvenuta verifica che la spesa complessiva trova copertura nei diversi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio di previsione 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- la Giunta comunale con **deliberazione n. 277 del 6 novembre 2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo di interpretazione autentica.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il sotto riportato **accordo per la parziale modifica del Contratto decentrato integrativo 2023-2025**, sottoscritto in data 14/12/2023.



Constatato che la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in data **14 dicembre 2023** il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo periodo 2023-2025;

Rilevato che si rende necessario procedere alla parziale revisione dei criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita, attuando quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 99 del 15/04/2025, nonché della disciplina relativa all'indennità correlata alle condizioni di lavoro di funzione, in particolare per quanto concerne la pesatura dell'indennità stessa;

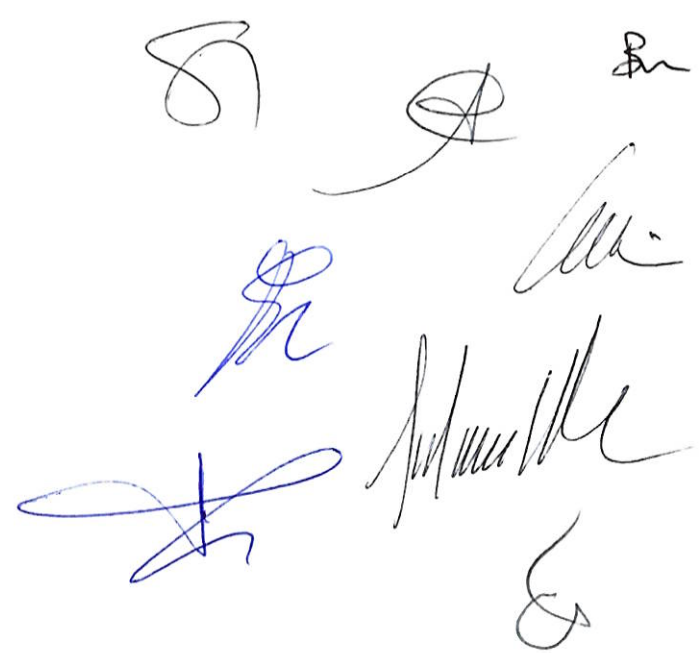
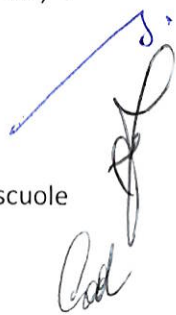
Le parti convengono di modificare i sotto specificati articoli e allegati del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo periodo 2023-2025 come segue, dando atto che le modifiche avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Art. 24 - Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita, definite dall'Ente, previo accordo sindacale. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali ad esempio il trasporto scolastico, l'insegnamento nelle scuole comunali, etc.)
2. Fatti salvi i servizi di cui al precedente comma 1, la flessibilità prevede **per i dipendenti addetti all'anagrafe, a cui si applica una articolazione dell'orario di lavoro plurisettimanale**, la possibilità di un'entrata anticipata e/o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria (8:00) e di un'uscita anticipata e/o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria (14:00). **Per i rientri pomeridiani di un'entrata anticipata di un'ora rispetto a quella ordinaria (15:00) e per l'uscita serale di un'uscita posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria (ore 18:00).** Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell'orario flessibile nelle seguenti fasce orarie:
 - lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
 - martedì-giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
3. Fatti salvi i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la flessibilità prevede per i dipendenti la possibilità di un'entrata anticipata di 30 minuti e/o posticipata di un'ora rispetto a quella ordinaria (8:00) e di un'uscita anticipata di 30 minuti e/o posticipata di un'ora rispetto a quella ordinaria (14:00). **Per i rientri pomeridiani di un'entrata anticipata di un'ora rispetto a quella ordinaria (15:00) e/o posticipata di trenta minuti e per l'uscita serale di un'uscita anticipata di un'ora e/o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria (ore 18:00).** Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell'orario flessibile nelle seguenti fasce orarie:
 - Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30;
 - martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
4. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
5. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 2 deve essere recuperato dal dipendente entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi

concordati con il dirigente/responsabile del Settore. Parimenti avviene per eventuali eccedenze orarie che di norma devono trovare recupero nell'ambito della medesima flessibilità oraria.

6. Il tempo lavorato in più o in meno nell'ambito delle fasce di flessibilità è gestito autonomamente dal dipendente e trova compensazione solo all'interno delle medesime fasce orarie; è esclusa, pertanto, ogni altra modalità di recupero della flessibilità negativa o di ristoro della flessibilità positiva.
7. Il vincolo per cui l'eventuale debito orario derivante dalla fruizione da parte del lavoratore di spazi di flessibilità oraria, in entrata o in uscita, deve essere recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, conformemente all'avviso dell'ARAN¹ non ha portata assoluta, ma, potrà, entro certi limiti, essere derogato, ove tale opzione corrisponda ad una effettiva necessità di soddisfare future, specifiche e precise esigenze organizzative ed operative dell'ente. Si può derogare, indi a tale limite, in considerazione della fattispecie dell'eventuale sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto, che non consenta al lavoratore il recupero orario entro i due mesi successivi dalla maturazione del debito orario (una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito, nell'ipotesi, ugualmente avente carattere di eccezionalità, della fruizione della flessibilità oraria proprio nell'ultimo giorno del mese, nella necessità di soddisfare specifiche ed oggettive esigenze organizzative dell'ente stesso).
8. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
 - a) beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
 - b) assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
 - c) siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 2019-2021;
 - d) si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
 - e) siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.



¹ CFL35

Indennità correlate alle condizioni di lavoro
(Art. 14)

Tabella A

1. Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il documento unico di valutazione rischi (DUVR) attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento:
 - a) indice di rischio basso (peso causale 0)
 - b) indice di rischio medio (peso causale 1)
 - c) indice di rischio alto (peso causale 2)

2. Pesatura del maneggio valori in base all'incarico finanziario contabile ricoperto:
 - a) economi (peso causale 3)
 - b) agenti contabili (peso causale 2)
 - c) riscuotitori speciali, servizi cassa (peso causale 1)
 - d) nessun maneggio valori (peso causale 0).

3. Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta:
 - a) nessuna condizione di disagio (peso causale 0);
 - b) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una articolazione dell'orario di lavoro plurisettimanale del personale amministrativo addetto all'anagrafe: (peso causale 2);
 - c) elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché le particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico: (peso causale 2);
 - d) flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con: flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite; diversificate su cinque giorni della settimana e per due turni; disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio: (peso causale 2);
 - e) ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con: flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite; diversificate sui cinque giorni della settimana e per tre turni; disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio: (peso causale 5).

Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto	Rischio molto alto	
Pesatura rischio	0	1	2	3	
Maneggio Valori	Nessun maneggio valori	Agenti pagatori	Sostituti economi	Economi	
	0	1	2	3	
Disagio	Disagio tipo A	Disagio tipo B	Disagio tipo C	Disagio tipo D	Disagio tipo E
	0	2	2	2	5
Indice Ente	Enti fino a 30000 ab.	Enti da 30000 ab. fino a 100000 ab.		Enti oltre 100001	
	1	2		3	

Criteri per il calcolo dell'indennità

Vanno sommati i valori dei pesi delle 3 causali e dell'indice dell'Ente

La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità

Peso delle 3 causali	Fascia indennità
1-5	€ 1,00 - 2,50
6-7	€ 2,50 – 3,00
8-10	€ 3,00 – 5,00

Il valore definitivo viene poi stimato all'interno della fascia in base alle risorse disponibili e all'apprezzamento che fa il tavolo di trattativa dell'attività svolta.

Ecco degli esempi:

PESATURA DEL RISCHIO	PESATURA MANEGGIO VALORI	PESATURA DISAGIO	INDICE ENTE	TOTALE INDENNITÀ	€
Rischio medio	Econo	Nessun disagio	Meno trentamila		
1	3	0	1	5	€ 1,60
Rischio medio	Nessun maneggio di valori	Personale amministrativo – articolazione oraria plurisettimanale	Meno trentamila		
1	0	2 6	1	4 8	€ 2,50 € 5,00
Rischio medio	Nessun maneggio di valori	Servizi di tutela e controllo del patrimonio	Meno trentamila		
1	0	2	1	4	€ 2,50
Rischio medio	Agenti contabili	Nessun disagio	Meno trentamila		
1	2	0	1	4	€ 1,10
Rischio medio	Riscuotitori speciali, servizi cassa	Nessun disagio	Meno trentamila		
1	1	0	1	3	€ 1,00
Rischio medio	Nessun maneggio di valori	Attività di trasporto con autotreni, autoarticolati ed altri mezzi analoghi Autista scuolabus (due turni)	Meno trentamila		
1	0	2	1	4	€ 2,00
Rischio alto	Nessun maneggio di valori	Autista scuolabus (tre turni)	Meno trentamila		
2	0	5	1	8	€ 4,00

